

# Avevamo ragione: la Consulta bocchia il prelievo aggiuntivo

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 223** dell'11 ottobre 2012, ha annullato l'art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro.

Si legge nella sentenza che *"Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione"*.

La Corte pertanto *"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032"*.

È noto che sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%

sull'80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38). Anche dopo il cambio di disciplina, l'Inpdap ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sull'intera retribuzione. Tale prelievo è stato ora dichiarato illegittimo.

È la **tesi sostenuta da tempo** dalla Gilda degli insegnanti che, in attesa degli esiti della decisione della Corte Costituzionale, al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ed evitare tale illegittimo prelievo forzoso, aveva predisposto un **atto di invito e diffida** da inoltrare al Miur per chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate.

In attesa che ci siano indicazioni operative certe affinché l'Inps ex Inpdap, oltre ad annullare con effetto immediato la detta ritenuta del 2%, restituisca i prelievi effettuati illegittimamente dal 1 gennaio 2011, abbiamo predisposto un **nuovo modello di diffida** che tiene conto del pronunciamento della Consulta, utile per coloro che ad oggi non avessero ancora provveduto a diffidare l'amministrazione.

Le nostre sedi provinciali sono a disposizione per maggiori dettagli ed informazioni. (in [www.gildains.it](http://www.gildains.it))



## Questa la tesi sostenuta dalla Gilda già dal marzo 2012

**Illegittima la trattenuta del 2% dopo il passaggio da buonuscita a Tfr**

Atto di invito e diffida al Miur con il quale chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate

domenica 18 marzo 2012

La **legge n. 122/2010** ha disposto per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive a far data dal 1 gennaio 2011. In particolare l'articolo 12, comma 10 prevede che *"...il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento..."*, senza quindi alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro.

Come è noto, sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull'80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38). Anche dopo il cambio di disciplina, l'Inpdap con la **circolare n. 17 del 8 ottobre 2010** (con il placet del ministero del lavoro) ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, di fatto quindi del 2% sull'intera retribuzione.



Di recente il **Tar Calabria** ha censurato la prassi Inpdap, bloccando il prelievo del 2% e condannando l'amministrazione alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1 gennaio 2011. La sentenza non è definitiva in quanto gli stessi giudici amministrativi hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Nel caso specifico, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs.165/2001, il ricorso è stato devoluto ai giudici amministrativi poiché hanno competenza, in via esclusiva, *ratione materiae*, in quanto l'iniziativa giudiziaria è stata proposta dagli stessi giudici amministrativi, ovviamente diversi da quelli del collegio giudicante.

In attesa degli esiti della decisione della Corte Costituzionale, al fine di intraprendere le strategie processuali opportune per il riconoscimento dei giusti diritti dei dipendenti della scuola ed evitare tale illegittimo prelievo forzoso, il nostro ufficio legale ha predisposto un **atto di invito e diffida** da inoltrare al Miur per chiedere la restituzione delle illegittime trattenute effettuate.

Presso tutte le nostre sedi provinciali i colleghi potranno ricevere informazioni più dettagliate e puntuali. (in [www.gildains.it](http://www.gildains.it))

## E adesso il governo corre ai ripari...

Per fermare le diffide già predisposte anche dall'Ufficio legale della Gilda, il Governo, per non restituire il maltolto, fa retromarcia e sceglie il danno minore ripristinando la buonuscita (TFS) per tutti vecchi assunti ante 2002. In questo modo dovrà restituire i soldi solamente a quelli che sono già cessati dal servizio, mentre quelli in servizio sono "compensati" con una futura liquidazione forse più elevata. Nel prossimo numero, pubblicheremo notizie più particolareggiate e in ogni caso, ci si può rivolgere alle sedi della Gilda.